

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
- Sezione Procedure Concorsuali-

Il Tribunale, in persona della dott.ssa Carlotta Pittaluga
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel **proc. unitario n. 551-1/2023** avente ad oggetto il ricorso per l'omologa di concordato minore (artt. 74 ss CCII);

depositato il 28.12.2023 da

[redacted]
24/A, in proprio ed in qualità di socio accomandatario della [redacted]

con l'assistenza dell'Avv. Giorgia Grazian del Foro di Torino e della dott.ssa Giulia Bisanti, nominate gestori della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Villastellone, denominato "La Rinascita degli Onesti" (All. A)

- RICORRENTI in proprio-

1. Il procedimento.

In data 28.12.2023 [redacted] con sede legale a Torino

– [redacted]
n. 24/A, in proprio ed in qualità di socio accomandatario della [redacted] con l'assistenza dell'Avv. Giorgia Grazian del Foro di Torino e della dott.ssa Giulia Bisanti, gestori della crisi incaricate di svolgere le funzioni di consulente del debitore dall'Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Villastellone, denominato "La Rinascita degli Onesti" (All. A), hanno depositato una proposta di concordato minore ai sensi degli artt. 74 ss. CCII.

La documentazione allegata al ricorso è stata integrata, all'esito del rilievo del giudice, il 26.1.2024 ed il 27.2.2024 e, ritenuta ammissibile la domanda e sufficiente la documentazione depositata, è stata aperta la procedura con decreto ai sensi dell'art. 78 co 1 CCII. Con tale atto, stante l'accoglimento dell'istanza di sospensione delle azioni esecutive proposta dal ricorrente, è stata nominata quale Commissario ai sensi dell'78 co 2 bis lettera a) CCII la dott.ssa Giulia Bisanti, già OCC. Inoltre, è stata fissata udienza al 19 luglio 2024 per la verifica dell'esito delle votazioni.

Il Commissario ha depositato la propria relazione ex art. 79 CCII, datata 18 luglio 2024, relativa all'esito delle votazioni, precisando di aver ottenuto assenso o di non aver ricevuto risposta, dovendosi così considerare

come assenso ai sensi dell'art. 79 co 3 CCII, da tutti i creditori, salvo i creditori **CP_I** e Qamar (pec 19.6.2024 allegata alla relazione) e Direzione Provinciale1 -Agenzia delle Entrate (pec 17.6.2024 allegata alla relazione). L'esito delle votazioni è stato sintetizzato con la tabella seguente (pag. 3 della relazione):

Creditore	Mancata adesione	Silenzio assenso		% adesione
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa		74.398,79	classe 1	100%
INAIL		4.757,02		
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa		1.312,08	classe 2	100%
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa		1.155,84		
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino		445,36	classe 3	100%
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa		2.537,97		
INAIL		14,58	classe 4	100%
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa - personale	784,34			
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa	28.157,18		classe 5	0,00
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino	10.643,59			
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa	46.144,32		classe 6	0,00
Soris Spa - personale		1.309,73	classe 7	100%
Soris Spa		56.759,06		
TOTALE CREDITI DEGRADATI	85.729,43	142.690,42		
CLASSE CHIROGRAFO				
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa - personale	1.061,14			
Unicredit Spa - personale		2.302,90		
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino	17,50			
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa		17.155,18		
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa DP1	263,96			
CCIAA di Torino		144,00		
Donato D'Ascanio e Qamar Mohamed Hassan	120.721,59			
INAIL		16,20		
Totale	122.064,19	19.618,28		
TOTALE COMPLESSIVO CREDITI	207.793,62	162.308,70		
	0,56	0,44		
MAGGIORANZA	185.051,16			

Con la relazione è stata fornita prova della comunicazione ai creditori e della pubblicità effettuata sul sito del Tribunale e presso il registro delle imprese.

Successivamente, all'udienza tenutasi il 19.7.2024 il ricorrente e l'OCC hanno chiesto omologarsi in concordato minore con *cram down* ed i creditori che hanno espresso voto contrario si sono opposti, discutendo le ragioni di opposizione in udienza.

Sono seguiti il deposito di memoria autorizzata da parte dell'OCC di mera replica alle osservazioni dei creditori dissenzienti e la fissazione di successiva udienza da parte del giudice, per sentire la parte in ordine alla possibilità di ristrutturare con concordato minore il debito misto da impresa e personale.

Con memoria 14.3.2025 l'OCC ha dato atto e provato che, tramite finanza esterna (del padre), il debitore ha *medio tempore* pagato integralmente i debiti di natura personale (cfr. tabella pag. 9 del ricorso - posizioni debitorie [] e precisamente:

1) Unicredit Spa - Prestito personale n. 9218034 – importo: € 1.810,00 (come da conteggio estinzione della Banca) (All. 1);

2) [] - Tributi impagati – importo complessivo: € 1.402,96 (All. 2);

3) Agenzia delle Entrate [] – Tributi impagati dal 2011 al 2020: € 2.719,40 (All. 3).

All'udienza in pari data l'avv. Grazian quale OCC-consulente, osservato che l'unica debitoria oggetto di ristrutturazione, all'esito di quanto sopra, è quella riferibile alla società, ha insistito per l'omologa, precisando che allo stato non vi è più alcuna situazione di debitoria mista. Deve rilevarsi infatti che anche il mutuo fondiario relativo alla casa di proprietà (importo euro 17.544,00 con Unicredit Banca spa) non è compreso nella ristrutturazione in quanto debito personale, in regolare ammortamento, relativo alla casa di abitazione.

Il concordato minore riguarda dunque la società di persone ed il socio accomandatario per la sola parte di debito derivante dalla responsabilità illimitata in relazione a []

La Dott.ssa Bisanti, Commissario, ha precisato che *“se residueranno delle somme all'esito dei pagamenti in adempimento della proposta concordataria, trattandosi di somme messe a disposizione dal padre del ricorrente, l'eventuale residuo in eccedenza verrà restituito a tale soggetto”*.

Infine, in esito a richiesta di integrazione, il Commissario l'8.9.2025 ha aggiornato il prospetto delle adesioni come segue, tenuto conto della necessità di non considerare i creditori personali e della riduzione del chirografo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per la parte che era stata duplicata dall'ente (una parte delle cartelle personali per € 995,54 era anche inclusa nel debito della società dall'ADER):

La dott.ssa Bisanti ha osservato, alla luce delle rettifiche, che in ipotesi di cram down rispetto alla mancata adesione di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I, il prospetto sarebbe il seguente:

2. Omologa della proposta di concordato minore

Il Concordato minore deve essere omologato per le ragioni che seguono.

2.a) Competenza

Innanzitutto, occorre premettere che la decisione sull'omologa è di competenza del giudice monocratico, come precisato dall'art. 76 co 6 CCII, e questo Tribunale appare competente territorialmente.

Sotto tale ultimo profilo, deve osservarsi che la società in accomandita semplice

2. b) Ammissibilità giuridica e fattibilità

E' stata depositata la documentazione prescritta dagli artt. 75 e 76 CCII, il debitore non risulta esser già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Inoltre, la società citata appare qualificabile come impresa minore. Dalla relazione dell'OCC (pag. 8) e dalla relazione aggiornata depositata come doc. 28 (memoria 26.1.2024) emerge che l'attivo non ha superato i 26.500 euro negli ultimi tre esercizi prima del deposito della domanda, che non vi sono stati ricavi, essendo la società di fatto inattiva e sfrattata dal luogo ove l'attività di ristorazione era esercitata, ed i debiti sono pari ad euro 397.139,06.

In ordine al sovraindebitamento, sussiste certamente considerato quanto alla società che l'attivo attuale è pari a circa 7.000 euro (pari alla licenza da liquidare), l'attività è ferma per avvenuto sfratto dai locali ove era esercitata ed i debiti hanno l'ammontare sopra indicato. Quanto al socio accomandatario, che con questa procedura intende ristrutturare i soli debiti derivanti dall'attività di impresa (quale socio accomandatario), ha un immobile stimato in 30/35.000 euro (doc. 32), non prontamente liquidabile (considerato anche che si tratta di una mansarda di 44 mq, collegata tramite scala interna ad altro appartamento di proprietà della compagna, privo di cucina e degli attacchi per eventuali allacci) e gravato da ipoteca a favore del creditore fondiario con un residuo capitale di euro 14.549,00. Lo stipendio mensile medio di [] ora mero lavoratore dipendente a tempo indeterminato, su base 12 mesi è stato indicato dall'OCC in euro 2.815,17 (pag. 17). La somma necessaria al mantenimento del nucleo a carico di [] è quantificabile in 1.782 euro mensili: il nucleo, infatti, sebbene dallo stato di famiglia risulti il solo debitore, come dichiarato a pag. 17 del ricorso è composto anche dalla compagna e dai figli nati il 10.11.2015 e 14.11.2018; la spesa mediana ISTAT 2023 (ultimo anno di riferimento) per un nucleo composto dai genitori e due figli è pari ad euro 3.240,39 e tale quantificazione, che esprime un dato di normalità, può essere considerato al fine di determinare il necessario al mantenimento del nucleo; la compagna dal doc. 29 risulta

lavorare e percepire uno stipendio non del tutto sufficiente a sostenere le spese del nucleo per circa la metà (dichiarazione dell'ultimo anno di riferimento per complessivi euro 18.939, dunque 1.578,25 mensili). Dunque la somma trattenibile mensilmente da [] al fine di mantenere la famiglia può essere quantificata nel 55 % del fabbisogno complessivo, pari ad euro 1.782 euro mensili. Ne deriva che mensilmente vi è un differenziale pari ad euro 1.033, insufficiente al pagamento dei debiti già scaduti della società e per i quali risponde quale socio illimitatamente responsabile.

Sussiste certamente quantomeno lo stato di crisi, definito dal art. 2 co 1 lett. a) CCII come stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi.

Non sono emersi atti in frode ai creditori. Al riguardo deve osservarsi che:

- vi era un libretto di risparmio postale n. 12094992 cointestato con il padre [] con saldo di euro 3.075,35 nel giugno 2023 e che tale somma è nella disponibilità del padre (pag. 14 del ricorso). Considerato che quale libretto cointestato dovrebbe operare, salvo diversa prova assente nella fattispecie, la presunzione di proprietà per $\frac{1}{2}$ e dunque che la quota di titolarità sarebbe di circa 1.500 euro e che tale somma sarà versata alla procedura in esecuzione del concordato, non si ravvisa un atto di frode nella chiusura anticipata con versamento al padre (circostanza che può desumersi dall'affermazione secondo cui le somme sono nella disponibilità del padre);

- l'attività di ristorazione era esercitata in due immobili, di cui la società godeva in virtù di distinti contratti di locazione:

a) nei locali di proprietà di [] Stante la morosità, lo sfratto da tali locali è stato eseguito il 28.3.2023 e non è stata chiesta la restituzione dei beni mobili in quanto i costi di custodia sarebbero stati superiori al valore (pag. 6 della relazione dell'OCC). Tenuto conto dell'attività esercitata (ristorazione) e della valorizzazione dei beni presenti nei locali della diversa proprietà, di cui al punto successivo, in euro 19.500, appare plausibile che i mobili non siano stati richiesti per antieconomicità del loro realizzo, tenuto conto dei costi di asporto e custodia, e la mancata richiesta di restituzione degli stessi non appare qualificabile come atto in frode agli altri creditori;

b) nei locali di Torino, via [] [] ha sottoscritto un accordo transattivo il 25.11.2023, con rinuncia da parte della proprietà al credito arretrato per locazione (pari ad euro 36.000) e la rinuncia da parte della società a richiedere i beni mobili presenti nei locali, valutati in 19.500 euro (doc. 17 - perizia a firma ing. []). I locali erano comunque stati rilasciati nell'aprile 2023. La stipula di tale transazione, considerato il debito nei confronti della proprietà, nonché i costi di asportazione e custodia non appare qualificabile come atto in frode agli altri creditori che, dalla asportazione dei beni non avrebbero verosimilmente tratto nessuna utilità e probabilmente avrebbero subito un aggravamento del passivo complessivo a causa delle spese di asportazione e custodia.

Deve evidenziarsi che nella procedura di concordato minore, tra le ragioni di inammissibilità della domanda è prevista la commissione di atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 77 CCII), non individuata nel caso di specie, e non è richiesta la valutazione di assenza di colpa grave, come invece prescritto dall'articolo 69 CCII per la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Pertanto, appare superfluo indagare circa la sussistenza di colpa o meno rispetto all'indebitamento.

Passando all'esame della proposta, in estrema sintesi, deve osservarsi che non prevede la continuità dell'attività di impresa, prevedendosi la messa a disposizione delle seguenti somme.

Quanto alle risorse proprie della società complessivi 7.600 euro di cui: 7.000 euro che si prevede di ricavare dalla vendita della licenza di ristorazione, sulla base di stima redatta dal perito ing. [] (doc. 16) ed euro 600,00 quale acconto già versato all'OCC.

Con tali somme si prevede il pagamento della prededuzione secondo lo schema sotto riportato e "del creditore privilegiato di primo grado sino ad esaurimento delle somme disponibili, nella percentuale del 5,4672 %" come da prospetto che segue:

Le somme al creditore privilegiato saranno pagate entro 30 giorni dall'autorizzazione del giudice allo svincolo.

Non sono previsti pagamenti in favore dei creditori privilegiati di rango inferiore e dei chirografari con tali risorse proprie della società, correttamente, dovendosi rispettare il criterio distributivo della priorità assoluta per le risorse proprie.

La proposta prevede, inoltre, quanto alle risorse proprie di [] il versamento di euro 7.000,00 così individuati: di euro 1.500,00 quale saldo del libretto di deposito a risparmio (attualmente custoditi dal padre e che li verserà entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa), di euro 4.900,00 versata in 7 rate mensili di euro 700,00 ciascuna a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa ed euro 600,00 quale acconto già versato all'OCC.

Inoltre, è prevista la messa a disposizione da parte di []) di euro 62.500,00 quale finanzia esterna, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa e a condizione dell'omologa del concordato, somme rispetto a cui l'OCC ha dichiarato di aver ricevuto a garanzia (parziale) un assegno circolare di euro 6.250,00.

Con la finanza esterna erogata dal padre, liberamente distribuibile, è stato prospettato di effettuare i seguenti pagamenti:

- del 100% delle spese prededucibili (così indicato nella relazione, in realtà secondo il prospetto sotto riportato);
- del 13% dei debiti privilegiati di I grado;
- del 12% dei debiti privilegiati al IV grado;
- del 11% dei debiti privilegiati al VII grado;
- del 10% dei debiti privilegiati di VIII grado;
- del 9% dei debiti privilegiati di XVIII grado;
- dell'8,5% dei debiti privilegiati di XIX grado;
- dell'8% dei debiti privilegiati di XX grado;
- del 7,382% dei crediti chirografari.

Con le risorse proprie di [] € 4.900,00 da versare ratealmente, oltre 1.500,00 del libretto di risparmio ed euro 600,00 già versati in acconto all'OCC), si prevede il pagamento di parte delle spese in prededuzione (quella non coperta dalla finanza esterna onde raggiungere il 100 %) e del "creditore privilegiato di primo grado nella percentuale del 6,1715% al netto delle prededuzioni". Anche rispetto alle risorse proprie di [] non sono previsti pagamenti ai creditori privilegiati di grado inferiore e ai chirografari, correttamente stante la necessità di applicare la c.d. *absolute priority rule*.

Nel complesso, tenuto conto delle risorse endogene ed esogene, si prevedono i seguenti pagamenti in favore dei creditori privilegiati:

Grado	Privilegio	Dovuto	Finanzia propria	Finanzia esterna	% pagamen- to con fi- nanza pro- pria	% pagamen- to con fi- nanza ester- na	Totali paga- menti
	I di Torino						
XIX	Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa	50.430,95		4.286,63	0%	8,5%	4.286,63
XX	Soris Spa - personale	1.423,62		113,89	0%	8%	113,89
	Soris Spa	61.694,63		4.935,57	0%	8%	4.935,57
	Totale privilegio	261.106,17	6.043,80	26.642,51			32.686,31

Quanto ai crediti chirografari ab origine o privilegiati, se ne prevede il pagamento tramite finanzia esterna in misura pari al 7,382 % come da prospetto che segue:

Chirografo	Dovuto	% pagamento con finanza esterna	Totali pagamenti
RETROCESSO - Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa	154.490,53	7,382%	11.404,08
RETROCESSO - INAIL	4.771,59	7,382%	352,23
RETROCESSO - Agenzia delle Entrate - Direzione Prov 1 di Torino	11.088,94	7,382%	818,56
RETROCESSO - Soris Spa	58.068,79	7,382%	4.286,48
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa - personale	1.061,14	7,382%	78,33
Unicredit Spa - personale	2.302,90	7,382%	169,99
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Torino	17,50	7,382%	1,29
Agenzia delle Entrate - Riscossione Spa	17.419,14	7,382%	1.285,83
CCIAA di Torino	144,00	7,382%	10,63

Chirografo	Dovuto	% pagamento con finanza esterna	Totali pagamenti
Donato D'Ascanio e Qamar Mohamed Hassan	120.721,59	7,382%	8.911,34
INAIL	16,20	7,382%	1,20
Totale	370.102,32		27.319,96

Il pagamento dei privilegiati e chirografari è previsto in un'unica soluzione, entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa (pag. 28 del ricorso).

Il pagamento delle spese in prededuzione per è previsto come segue, con indicazione che le somme sono state stabilite in proporzione "in base alla provenienza dei fondi" (pag. 26 della relazione dell'OCC):

	da finanza propria	da finanza esterna	Totale
<i>Compenso OCC</i> (comprensivo di CP ed IVA)	931,02	8.312,71	9.243,73
<i>Spese successive all'omologa:</i>			
Imposta di registro (quota)	10,07	89,93	100,00
Stima spese bancarie (quota)	15,11	134,89	150,00
Totale prededuzione	956,20	8.537,53	9.493,73

Il pagamento delle spese in prededuzione per la società è previsto come segue:

Rispetto al compenso dell'OCC, è stato specificato che è stato concordato con il debitore sulla base dell'applicazione dell'art. 16 co 5 dm n. 202/2014, con riferimento al massimo sull'attivo e sul passivo e con riduzione del 15 % e che comunque la liquidazione sarà effettuata dal giudice ai sensi dell'art. 81 co 4 CCII ed il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla liquidazione.

Occorre evidenziare che con la memoria 14.3.2025 l'OCC ha dato atto e provato che, tramite finanza esterna (del padre), il debitore ha *medio tempore* pagato integralmente i debiti di natura personale (cfr. tabella pag. 9 del ricorso - posizioni debitorie e precisamente:

- 1) Unicredit Spa - Prestito personale n. 9218034 – importo: € 1.810,00 (come da conteggio estinzione della Banca) (All. 1);
- 2) CP_2 - Tributi impagati – importo complessivo: € 1.402,96 (All. 2);
- 3) Agenzia delle Entrate – Tributi impagati dal 2011 al 2020: € 2.719,40 (All. 3).

Dunque, allo stato l'unica debitoria oggetto di ristrutturazione, all'esito di quanto sopra, è quella riferibile alla società e che si riverbera sul socio illimitatamente responsabile e all'udienza 14.3.2025 la Dott.ssa Bisanti ha precisato che *“se residueranno delle somme all'esito dei pagamenti in adempimento della proposta concordataria, trattandosi di somme messe a disposizione dal padre del ricorrente, l'eventuale residuo in eccedenza verrà restituito a tale soggetto”*.

La proposta deve dunque tener conto di tali aggiornamenti ed appare fattibile in quanto: rispetto alle risorse proprie della società vi è una perizia redatta dall'ing. [] (all. 16) che ne quantifica il valore, rispetto alla finanza terza risulta l'impegno del padre (doc. 24) e lo stesso è parzialmente garantito dall'emissione di assegno circolare di cui ha dato atto l'OCC. La capacità finanziaria del padre appare confermata anche dal pagamento dei debiti personali del figlio sopra indicati. Inoltre, il differenziale mensile che residua in capo a [] di circa 1.000,00 euro gli consente di pagare le rate mensili da euro 700,00 l'una.

Deve ritenersi che, non essendo prevista la continuazione dell'attività di impresa, le risorse esterne apportate dal padre incrementano in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento di presentazione della domanda, come previsto dall'art. 74 co 2 ult. Parte CCII. Occorre evidenziare che il d.lgs n. 136/2024 ha riformulato l'art. 74 co 2 CCII prevedendo che per il concordato minore non in continuità debba esservi l'apporto di risorse esterne *"che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda"*. La norma è stata dunque modificata rispetto alla precedente formulazione, nella quale si richiedeva che tali risorse esterne aumentassero *"in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori"*. Si ritiene che dovendosi valutare l'apporto di risorse esterne rispetto all'attivo *"disponibile al momento della domanda"*, non possa tenersi conto all'attivo prospetticamente ricavabile dallo scenario liquidatorio alternativo (liquidazione controllata) quale differenziale mensile tra reddito e necessario al mantenimento. Tale precisazione si rende necessaria perché nel caso di specie, come meglio si dirà oltre, uno dei creditori non favorevoli (Agenzia delle Entrate) ha prospettato che l'apprezzabilità delle risorse esterne dovrebbe valutarsi con riferimento alle risorse proprie ricavabili all'esito dei 36 mesi di durata della liquidazione controllata e tale argomentazione non appare condivisibile. Deve rilevarsi che la situazione del concordato minore in esame (società che cessa la attività e dunque concordato liquidatorio) ma con socio illimitatamente responsabile che lavorerà come subordinato presso un datore di lavoro è peculiare perché il concordato riguarda la società (e solo di riflesso il socio responsabile per la debitoria di cui risponde stante la responsabilità illimitata) può aver ingenerato nel creditore l'interpretazione sopra riportata, che si scontra con la precisazione *"al momento di presentazione della domanda"*.

Stante tale premessa in diritto, la somma di oltre 62.500 euro messa a disposizione dal padre entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa appare apprezzabile rispetto all'attivo disponibile al momento di presentazione della domanda che per [] è costituito dai 1.500 euro relativi al libretto di deposito e dal valore dell'immobile di proprietà, valorizzato in euro 30.000 (senza tener conto delle spese di vendita), e per la società nei 7.000 euro della licenza. Occorre rilevare che nel caso concreto nell'attivo disponibile al momento di presentazione della domanda non può considerarsi alcuna somma derivante ad eventuali azioni posto che, quanto al socio cessato [] l'OCC con l'integrazione 27.2.2024 ha chiarito che non sussistono i presupposti giuridici per eventuali azioni anche in ragione della risalenza delle condotte che astrattamente potrebbero essere censurabili e circa i crediti della società nei confronti dei conduttori di azienda con la memoria 23.7.2024 ne sono state illustrate le condizioni di sostanziale incapacità patrimoniale.

3c Raggiungimento delle percentuali richieste dall'art. 79 CCII per l'approvazione ed applicazione dell'art. 80 co 3 CCII.

Il Commissario con la relazione ex art. 79 CCII, datata 18 luglio 2024, relativa all'esito delle votazioni, ha dichiarato di aver ricevuto assenso o di non aver ricevuto risposta, dovendosi così considerare come assenso ai sensi dell'art. 79 co 3 CCII, da tutti i creditori, salvo i creditori [] (pec 19.6.2024 allegata alla relazione) e Direzione Provinciale1 -Agenzia delle Entrate (pec 17.6.2024 allegata alla relazione). L'esito

delle votazioni, tenuto conto della necessità di eliminare i creditori personali, è stato sintetizzato con la tabella seguente (nota di deposito 8.9.2025):

Ciò premesso, l'art. 79 co 1 CCII prevede che il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Non sono pertanto state raggiunte le percentuali indicate dall'art. 79 CCII e, ciononostante, deve procedersi all'omologa ai sensi dell'art. 80 co 3, seconda parte, CCII.

Tale norma prevede che il giudice omologhi il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte della amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co 1 CCII e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

Nella fattispecie che si esamina, la mancanza di adesione da parte di è determinante ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 79 co 1 CCII. Occorre osservare che l'art. 80 co 3 CCII letteralmente indica che per procedere al meccanismo dell'omologa ex art. 80 co 3 CCII l'adesione del creditore pubblico deve essere *"determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, co 1"*.

Quanto al profilo della convenienza, deve osservarsi che l'alternativa a cui ci si deve riferire per il giudizio comparativo è costituita dalla procedura di liquidazione controllata, nell'ambito della quale occorre osservare che l'attivo sarebbe costituito dal ricavato dalla vendita della licenza (euro 7.000), da euro 1.500,00 relativi alle somme giacenti sul libretto di deposito, dal differenziale mensile pari a circa 1.000 euro mensili ed al ricavato dalla vendita dell'immobile. Occorre rilevare che il valore dell'immobile stimato nel doc. 21 tra euro 30.00 e 35.000 non può considerarsi come ricavabile dalla vendita nella liquidazione controllata poiché l'immobile non dispone di una cucina né di impianti atti ad installarla e risulta collegato con quello sottostante, dunque appare inverosimile che un terzo lo acquisti, salvo l'effettuazione di lavori di distacco che non sono stati indicati e, comunque, deve tenersi conto delle spese di procedura. Difficilmente potrebbe residuare alcun valore distribuibile a creditori diversi dall'ipotecario che vanta un residuo capitale di euro 14.549.

In ogni caso, come rilevato dall'OCC con la memoria 23.7.2024, le somme ricavabili dalla liquidazione controllata dovrebbero essere distribuite nel rispetto dell'ordine dei privilegi e dunque comporterebbero la soddisfazione delle spese in prededuzione, dell'ipotecario e del credito con privilegio più alto, **CP_8**, senza residuo per Agenzia delle Entrate che gode di privilegio di grado 18 e 19. Inoltre, a prescindere dal dato quantitativo, un fattore di convenienza per Agenzia delle Entrate può individuarsi nel pagamento entro 12 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa e dunque prima dei 36 mesi nei quali avverrebbe la liquidazione dell'attivo (in particolare quanto all'acquisizione del differenziale mensile) nella liquidazione controllata. Dunque per tale creditore il concordato minore appare maggiormente conveniente.

Secondo il prospetto depositato dall'OCC l'8.9.2025, con il cram down rispetto ad Agenzia delle Entrate la percentuale di adesione diviene pari al 66,80 % e dunque si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto e la maggioranza delle classi, così che il concordato minore può essere omologato.

3. D Osservazioni

I creditor [] hanno dichiarato di non aderire sostenendo che la società abbia "colpevolmente causato il proprio sovraindebitamento" e ritenendo ciò ostativo all'accesso alla procedura di concordato minore. Al riguardo hanno rilevato che **Pt_I** che conduceva in locazioni i locali di proprietà [], essendo morosa nei pagamenti ha ricevuto notifica dello sfratto con udienza fissata al 20.1.2022. Ha dunque concordato con la proprietà il pagamento dei debiti pregressi a fronte dell'abbandono della procedura. Contestualmente ha risolto il contratto di affitto di azienda in essere con Chicco di grano srls ed affittato l'azienda a []. La creditrice, presumendo che **Pt_I** abbia ricevuto i canoni dal conduttore, lamenta che nonostante ciò abbia continuato a non pagare la proprietà, così costringendo ad un nuovo sfratto e non abbia rilasciato i locali se non dopo diversi mesi e senza pagare il canone di locazione.

Circa tali osservazioni deve rilevarsi che, a prescindere dai pagamenti indicati dall'OCC nella memoria integrativa 24.7.2025, come sopra indicato quanto ai requisiti per l'accesso al concordato minore, che l'art. 77 non prevede una valutazione in ordine alla colpevolezza dell'indebitamento ma solo la necessità di verificare se risultano atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Rispetto alle circostanze su cui il creditore ha posto l'attenzione, deve rilevarsi che non appaiono costituire atti in frode ai creditori. La società infatti, dopo aver affittato l'azienda alla Chicco di grano srls, morosa, ha tentato di affittare l'azienda ad un nuovo soggetto, [] rivelatosi moroso anch'esso. L'OCC ha precisato che entrambi gli affittuari d'azienda sono soggetti incapienti nei cui confronti perciò non è stata avviata un'azione di recupero, né potrebbe ragionevolmente avviarsi in ipotesi di liquidazione controllata per assenza di utilità per la massa di eventuali azioni. Neppure il mancato immediato rilascio dei locali dopo la convalida di sfratto può costituire atto in frode, considerato anche che la società ha lasciato i beni mobili nel locale.

Quanto alle osservazioni di Agenzia delle Entrate, si è detto sopra in ordine all'interpretazione dell'art. 74 co 2 CCII ed alla necessità di valutare se vi è finanza esterna apprezzabile, in misura non quantificata dal legislatore (a differenza del concordato preventivo in cui l'incremento necessario è pari al 10 % dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda -art. 84 co 4 CCII), rispetto dell'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e non rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, con la conseguenza che per il socio illimitatamente responsabile non pare potersi tener conto del differenziale mensile che potrebbe ricavare nei successivi 36 mesi. D'altronde l'apporto di risorse esterne è previsto in quanto la società, debitore principale, cesserà la propria attività, senza continuità. In ogni caso, il ricavabile dalla liquidazione controllata non sarebbe quello indicato da Agenzia delle Entrate che quantifica il differenziale in euro 42.737,64, essendovi al più un residuo mensile di 1.000 euro circa per quanto sopra esposto in punto di contribuzione al nucleo familiare e l'immobile di proprietà, stante le gravi criticità consistenti nell'essere unito ad altro immobile, alla assenza di cucina e di attacchi appare difficilmente vendibile.

Inoltre, quanto all'eventuale ricavato da azioni, come si è detto sopra, l'OCC a seguito di integrazione richiesta dal giudice ha dato atto che l'avvio di azione di responsabilità nei confronti di [] ex socio della *Pa* non sarebbe possibile in ragione della assenza di elementi probatori e della risalenza delle condotte. Quanto ad eventuali azioni contro gli affittuari morosi ([] e Chicco di grano srls), l'OCC ne ha motivatamente esposto l'incapienza.

Neppure può condividersi l'assunto del creditore opponente secondo cui la transazione 25.11.2023 con la proprietà dell'immobile sito in via [] con cui è stata pattuita la rinuncia dei locatori ai canoni dovuti (per 36.000 euro) a fronte del mancato asporto da parte del conduttore dei beni (stimati in euro 19.500,00) costituisce un atto in frode. Tale atto è antecedente alla procedura, sia che si consideri la data di deposito del ricorso (28.12.2023) che dell'ammissione da parte del giudice dopo le integrazioni (20.5.2024) e, tenuto conto di quanto esposto circa i costi di asporto e successiva custodia in vista di una eventuale vendita, non pare che la mancata stipula di transazione, con permanenza del debito del locatore a fronte del mantenimento di beni relativi ad attività di ristorazione del valore indicato avrebbe apportato qualche vantaggio alla massa dei creditori.

Il creditore sostiene inoltre che, poiché i contratti di affitto d'azienda imponevano all'affittuario di pagare il canone di locazione dei locali, non vi sia prova del mancato pagamento di del canone da parte degli affittuari e del tentativo di recupero di tale credito. Quanto a tale rilievo, circa la proprietà [] vi sono gli sfratti per morosità che provano il mancato pagamento da parte dell'affittuario d'azienda e circa la proprietà [] posto che fornire in via diretta la prova del fatto negativo del mancato pagamento da parte del conduttore è impossibile, può ritenersi indirettamente provato dalle richieste della proprietà di pagamento.

Quanto ad una eventuale azione di responsabilità nei confronti di [], anche a prescindere dalla circostanza che il creditore censura il mancato avvio di azioni recuperatorie e che le stesse non sarebbero state utili alla massa per incapienza dei conduttori, l'unico bene aggredibile sarebbe l'immobile in ordine al cui valore già si è detto.

Infine, non è stato indicato dalla società ricorrente alcun credito IVA e, dunque, essendo prevista la cessazione dell'impresa tale credito, qualora esistente, resterà in capo ad Agenzia delle Entrate.

4. Spese

La complessità delle questioni trattate giustifica la integrale compensazione delle spese nei confronti dei creditori opponenti.

In ossequio a quanto disposto dall'art. 80 co 1 CCII, deve disporsi a cura del Commissario la pubblicazione del solo dispositivo della presente sentenza sul sito del Tribunale mentre in assenza di beni mobili non occorre la trascrizione della stessa. Occorre evidenziare che in ipotesi di riproduzione, la presente sentenza dovrà essere oscurata in relazione ai dati dei terzi estranei e ai dati sensibilissimi, in particolare quelli attinenti alla salute.

Inoltre, in punto spese, deve evidenziarsi che ai sensi dell'articolo 81 co 4 e 6 CCII, il compenso dell'OCC e, nel caso di specie, del Commissario che ha svolto le funzioni dell'OCC in data successiva al decreto ex art. 78 co 1 CCII, saranno liquidati terminata l'esecuzione del concordato, tenuto conto della diligenza osservata dai professionisti e secondo criteri di proporzionalità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

visto l'art. 80 d.lgs n. 14/2019,

omologa il concordato minore proposto da [redacted]
con sede legale a Torino – Via [redacted]
residente a Torino – [redacted] in proprio ed in qualità di socio accomandatario della [redacted]
[redacted]

dispone che il Commissario nominato con decreto ex art. 78 d.lgs n. 14/2019 per lo svolgimento a partire da tale momento delle funzioni di OCC, provveda alla pubblicazione del solo dispositivo della presente sentenza sul sito del Tribunale, nonché agli adempimenti di cui all'art. 81 d.lgs cit;

visto l'art. 80 co 2 d.lgs cit.,

dichiara chiusa la procedura.

Torino, 9.9.2025

Il Giudice

(Carlotta Pittaluga)